

Causa C-52/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

26 gennaio 2022

Giudice del rinvio:

Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria)

Data della decisione di rinvio:

17 gennaio 2022

Ricorrente:

BF

Autorità resistente:

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (ente previdenziale per dipendenti pubblici, ferrovie e settore minerario)

Oggetto del procedimento

Determinazione dell'ammontare della pensione complessiva di un dipendente pubblico federale – Dies a quo diversi della prima perequazione per pensioni APG e pensioni complessive dei dipendenti pubblici federali in base all'inflazione – Eliminazione della disparità di trattamento, ma senza effetto retroattivo – Principi della certezza del diritto, salvaguardia dei diritti acquisiti ed effettività

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

Interpretazione ai sensi dell'articolo 267 TFUE degli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e i principi della certezza del diritto, salvaguardia dei diritti acquisiti ed effettività del diritto dell'Unione debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, in base alla quale il primo adeguamento dei diritti pensionistici per la categoria di dipendenti pubblici che aveva maturato un diritto alla pensione entro il 1° dicembre 2021 [pensione complessiva ai sensi del Pensionsgesetz (legge sulle pensioni) del 1965] va riconosciuto solo con efficacia a partire dal 1° gennaio del secondo anno civile successivo alla data di maturazione del diritto alla pensione, mentre per la categoria di dipendenti pubblici che ha maturato o maturerà diritti pensionistici solo a partire dal 1° gennaio 2022 (pensione complessiva ai sensi del Pensionsgesetz del 1965) il primo adeguamento dell'importo pensionistico deve avvenire con effetto già dal 1° gennaio dell'anno civile successivo alla data di maturazione del diritto alla pensione.

Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro: articoli 1, 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), 3, 6, paragrafo 1, 9, paragrafo 1

Disposizioni nazionali richiamate

Articolo 41, paragrafo 2, del Pensionsgesetz 1965 (legge sulle pensioni del 1965; in prosieguo: il «PG»), nella versione pubblicata in BGBl. I n. 135/2020:

«Le prestazioni pensionistiche e previdenziali spettanti ai sensi della presente legge federale, ad eccezione dell'integrazione ai sensi dell'articolo 26, devono essere adeguate nello stesso momento e nella stessa misura delle pensioni percepite in base all'assicurazione pensionistica legale, se

1- anteriormente al 1° gennaio dell'anno in questione è già maturato un diritto (...).

La prima perequazione dei diritti pensionistici, in deroga a quanto previsto nella prima frase, viene effettuata solo con effetto dal 1° gennaio del secondo anno civile successivo alla data di maturazione del diritto alla pensione (...).

Quest'ultima frase dell'articolo 41, paragrafo 2, del PG, veniva modificata con la versione in BGBl. I Nr. 210/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022:

«La prima perequazione dei diritti pensionistici, in deroga a quanto previsto nella prima frase, viene effettuata con le modalità indicate di seguito.

I diritti pensionistici maturati a partire dal primo giorno del mese, menzionato nella colonna sinistra, del precedente anno civile vanno moltiplicati per la percentuale dell'indice di perequazione indicata nella colonna destra.

1° gennaio 100 %

(...)

1° luglio 40 %

(...)

1° ottobre 10%

Per i diritti pensionistici spettanti a partire dal 1° novembre o dal 1° dicembre dell'anno civile precedente, il primo adeguamento avviene con effetto dal 1° gennaio del secondo anno civile successivo alla data di maturazione del diritto alla pensione. (...).

L'articolo 99 del PG del 1965, BGBl. I n. 65/2015, così recita.

«SEZIONE XIII

Disposizioni speciali per dipendenti pubblici nati dopo il 31 dicembre 1954

Calcolo parallelo

Articolo 99 (1) La sezione XIII si applica esclusivamente a dipendenti pubblici nati dopo il 31 dicembre 1954 e prima del 1° gennaio 1976, entrati in servizio nel pubblico impiego federale prima del 1° gennaio 2005, che si trovavano in servizio al 31 dicembre 2004.

(2) Ai dipendenti pubblici e ai docenti universitari spettano diritti pensionistici calcolati in base alle disposizioni della presente legge federale, solamente nella misura corrispondente alla percentuale di cui agli articoli 7 e 90, paragrafo 1, che è commisurata all'anzianità complessiva di servizio rilevante ai fini pensionistici maturata dal dipendente pubblico fino al 31 dicembre 2004.

(3) Oltre ai diritti pensionistici, per i dipendenti pubblici e i docenti universitari occorre calcolare una pensione in applicazione dell'Allgemeines Pensionsgesetz (legge generale sulle pensioni; in prosieguo: l'«APG») e degli articoli 6, paragrafo 3, e 15, paragrafo 2, dell'APG nel testo vigente al 31 dicembre 2013. In tale contesto gli articoli 15 e 16, paragrafo 5, dell'APG non vanno applicati. La

pensione ai sensi dell'APG è dovuta nella misura corrispondente alla differenza della percentuale di cui al paragrafo 2 rispetto al 100 %.

(...)

(5) La pensione complessiva del dipendente pubblico o docente universitario si compone della quota dei diritti pensionistici ai sensi del paragrafo 2 e della quota di pensione di cui al paragrafo 3».

Articolo 108h, paragrafo 1, dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (legge generale in materia di previdenza sociale; in prosieguo: l'«ASVG»)

«Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno

a) tutte le pensioni erogate dalla previdenza sociale per le quali il giorno di riferimento (articolo 223, paragrafo 2) è anteriore al 1° gennaio di tale anno (...)

devono essere moltiplicate per l'indice di perequazione. (...)».

In BGBI. I n. 28/2021, all'articolo 108h dell'ASVG è stato aggiunto il seguente paragrafo:

«(1a) In deroga al paragrafo 1, la prima perequazione avviene in modo tale che le pensioni per le quali il giorno di riferimento (articolo 223, paragrafo 2) cade nel mese, indicato nella colonna sinistra, dell'anno civile precedente la perequazione sono aumentate dal 1° gennaio della percentuale, indicata nella colonna destra, dell'importo integrativo risultante dall'applicazione dell'indice di perequazione:

Febbraio	90%
Marzo	80%
Aprile	70%
Maggio	60%
Giugno	50%
Luglio	40%
Agosto	30%
Settembre	20%
Ottobre	10%

Qualora la data di riferimento cada in novembre o dicembre dell'anno civile precedente la perequazione, il primo adeguamento avviene dal 1° gennaio del secondo anno civile successivo alla data di riferimento (...)).».

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 Il ricorrente (BF) è stato collocato a riposo alla fine del mese in cui ha compiuto 62 anni, vale a dire con effetto dal 1° luglio 2020. Con decisione definitiva del Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (ente previdenziale per dipendenti pubblici, ferrovie e settore minerario; in prosieguo: il «BVAEB») del 2 dicembre 2020, veniva accertato l'importo della pensione mensile complessiva spettante a BF ai sensi del PG, a far data dal 1° luglio 2020, pari a EUR 4 455,43 lordi. Tale pensione si compone tra l'altro di diritti pensionistici pari a EUR 3 716,82, di un'indennità integrativa ai sensi dell'articolo 90a del PG di EUR 327,53 e di una quota di pensione ai sensi dell'APG di EUR 411,08.
- 2 Con lettera del 26 febbraio 2021, BF chiedeva di adottare una nuova decisione in merito ai suoi diritti pensionistici a far data dal 1° gennaio 2021. Con decisione del 19 marzo 2021, il BVAEB accertava che l'importo della pensione complessiva spettante a BF a partire dal 1° gennaio 2021 non doveva essere modificato in quanto, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, del PG, il primo adeguamento all'inflazione sarebbe dovuto avvenire solo con effetto dal 1° gennaio del secondo anno civile successivo alla data di maturazione del diritto alla pensione, ossia dal 1° gennaio 2022. In data 6 aprile 2021, BF proponeva tempestivamente ricorso dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria).

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 3 BF sostiene di essere andato in pensione il 1° luglio 2020 all'età di 62 anni secondo il regime di pensionamento volontario anticipato per i dipendenti pubblici federali. L'importo della sua pensione di dipendente pubblico, in conformità del calcolo parallelo ai sensi dell'articolo 99 del PG, si otterrebbe solo in parte sulla base delle disposizioni del PG e per il resto in base al regime previsto dall'ASVG. Egli reputa contraria al principio di parità di trattamento, e pertanto anticostituzionale, l'ultima frase dell'articolo 41, paragrafo 2, del PG, in quanto comporterebbe il mancato adeguamento all'inflazione di una componente dell'APG, benché in generale le pensioni APG (ossia quelle che non prevedono una combinazione e un calcolo parallelo ai sensi dell'articolo 99 PG) vengano adeguate ai sensi dell'articolo 108h dell'ASVG già dal primo anno successivo al pensionamento. Inoltre il ricorrente fa valere l'incompatibilità con il diritto dell'Unione. La disparità di trattamento contestata riguarderebbe solo i dipendenti pubblici più anziani, vale a dire quelli nati tra il 1955 e il 1975, ma non sarebbe la conseguenza di un adeguamento del regime pensionistico a un'evoluzione demoscopica. A seguito della nuova versione dell'articolo 41, paragrafo 2, del PG in vigore dal 1° gennaio 2022, ora anche i dipendenti pubblici a cui si applica

l'ASVG beneficerebbero di una tale perequazione non posticipata. Con tale norma viene eliminata, per il futuro, la discriminazione dei dipendenti pubblici rispetto ai pensionati ASVG, come anche espressamente motivato nelle note esplicative alla proposta del governo, nel segno della correttezza nei confronti dei dipendenti pubblici. Tuttavia, sulla base del testo legislativo presentato, non sarebbero previsti effetti retroattivi, per cui nel caso di BF, quest'ultimo rimarrebbe in una posizione di svantaggio rispetto ai pensionati ASVG.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio

- 4 La pensione spettante ai dipendenti pubblici federali a norma del PG è assimilabile alla retribuzione dei dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE. Ciò vale anche nel caso delle pensioni complessive spettanti ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, del PG (v. anche sentenza della Corte del 21 gennaio 2015, Felber, C-529/13, punto 24). La determinazione del rispettivo importo va pertanto valutata alla luce degli articoli 2 e 6 della direttiva.
- 5 Da un lato, nella sua giurisprudenza in merito alla comparabilità dei diritti pensionistici ai sensi del PG e del regime pensionistico previsto dall'ASVG, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) muove dal presupposto che il rapporto di servizio di diritto pubblico (compresa la condizione di pensionamento) e la materia della previdenza sociale siano ambiti giuridici profondamente diversi, cosicché perplessità di diritto costituzionale tratte dal (mero) «raffronto incrociato» risulterebbero inconferenti. Inoltre, secondo una costante giurisprudenza del Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria), il legislatore dispone di un margine discrezionale relativamente ampio per l'adozione di norme in materia di servizio, retribuzione e pensioni nell'ambito del pubblico impiego.
- 6 Si deve tuttavia considerare l'argomento di BF secondo cui il legislatore austriaco avrebbe modificato la disposizione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del PG con effetto a far data dal 1° gennaio 2022, nel senso che per i dipendenti pubblici che abbiano maturato diritti pensionistici (pensione completa) ai sensi del PG (solo) dal 1° gennaio 2022 l'importo della pensione complessiva verrebbe adeguato già dal 1° gennaio dell'anno civile successivo alla data di maturazione del diritto alla pensione, mentre nel caso di BF continuerebbe a valere un «anno di attesa», cosicché la sua pensione verrebbe adeguata solo dal secondo anno civile successivo alla data di maturazione del diritto alla pensione. Tale modifica legislativa non è stata introdotta con effetto retroattivo, il che potrebbe essere in contrasto con l'obbligo vigente ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia di completa eliminazione della discriminazione (v. sentenza del 7 ottobre 2019, C-171/18, EU:C:2019:839, Safeway, punto 24). Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del regime pensionistico interessato può in effetti costituire un'esigenza imperativa di interesse generale per desistere da un effetto retroattivo (v. sentenza

Safeway, punto 43), tuttavia le pensioni dei dipendenti pubblici in Austria non sono pagate da un regime pensionistico, bensì dal bilancio statale. Considerazioni in materia di bilancio possono certo essere alla base delle decisioni di politica sociale di uno Stato membro, ma di per sé non possono costituire un obiettivo legittimo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE.

DOCUMENTO DI LAVORO